

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1311

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

e col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1988

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività di tipo mafioso si sono nel tempo trasformate da forme di delinquenza rurale originariamente radicate in aree territoriali delimitate, via via adeguandosi ai rapidi mutamenti della società anche attraverso moduli operativi fondati sull'inserimento nelle attività economiche e finanziarie.

Agli inizi degli anni '80 l'evoluzione di tale fenomeno indusse il Governo ed il Parlamento a varare una serie di disposizioni legislative, che hanno marcato la concreta presa di coscienza a livello politico ed amministrativo della pericolosità sociale del fenomeno e dell'impegno necessario a contenerlo e debellarlo.

In quella occasione si operò sostanzialmente su due livelli di intervento. Da un lato, con l'approvazione della legge Rognoni-La Torre, si pose mano ad un sistema normativo che si è caratterizzato per avere identificato - sotto il profilo legislativo - la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso e per avere introdotto misure di prevenzione, anche patrimoniali, nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad organizzazioni di stampo mafioso.

Sull'altro versante, per una più efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata, si avvertì la necessità di istituire un qualificato organo che, alle dirette dipendenze del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, svolgesse un'opera di coordinamento e di sintesi tra l'attività delle forze di polizia e degli altri organi amministrati, impegnati a fronteggiare le varie manifestazioni criminose e ad arginare il processo di penetrazione e di degenerazione che la pratica mafiosa andava realizzando in gangli vitali dell'economia e degli apparati pubblici. Si giunse in tal modo a definire la figura dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, disciplinata con il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

Queste ultime disposizioni erano necessariamente destinate a interagire, sul piano organizzativo con l'allora recentissimo riordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza (legge 1° aprile 1981, n. 121) e, sul piano funzionale, con le coeve disposizioni della citata legge Rognoni-La Torre. In tal modo veniva a concretizzarsi un quadro normativo, il cui impianto si proponeva di apprestare strumenti più incisivi per fronteggiare il grave fenomeno di aggressione e di invadenza in atto da parte della criminalità organizzata, in settori ed in attività essenziali della vita nazionale fino ad ostacolare lo stesso ordinato sviluppo economico e sociale di intere regioni del Paese.

Nell'originaria impostazione del ruolo attribuito all'Alto commissario, non si è mancato di cogliere che, in prospettiva, andava sviluppata, nell'organo, una più efficace funzione di «intelligence» strettamente finalizzata ad arricchirne le capacità di investigazione, di analisi e di coordinamento.

La necessità di una esplicitazione in sede legislativa di tale peculiare funzione e della correlativa strumentazione operativa occorrente ad assicurarne il più efficace esercizio, ha trovato puntuali riscontri, sia nelle esperienze dei vari titolari succedutisi nell'incarico, sia anche nel dibattito politico e culturale sviluppatosi negli ultimi anni.

Contemporaneamente la sfida lanciata, anche recentemente, alle istituzioni dalle organizzazioni di tipo mafioso, avvalendosi di risorse e metodologie sempre più affinate e capaci di aggirare gli ostacoli frapposti alla loro espansione, ripropone all'attenzione dei pubblici poteri l'esigenza di procedere ad un rapido riesame e aggiornamento degli strumenti normativi in vigore, a tal fine intervenendo su entrambi i fronti considerati.

Appare, pertanto, maturo il momento per avviare una prima ed urgente iniziativa legislativa per ridisegnare i poteri dell'Alto commissario in un quadro che veda particolarmente

potenziata la funzione di «intelligence» con adeguata organizzazione e dotazione di personale, mezzi e risorse finanziarie e rafforzare quelle attribuzioni che, secondo il dettato legislativo, sono peculiari di tale organo. Si fa riferimento in particolare a quelle facoltà che possono consentire all'Alto commissario sia di acquisire tutta una serie di preliminari conoscenze ed informazioni necessarie ad approfondire la dinamica dei fenomeni mafiosi, sia di attivare processi operativi coordinati da parte di tutte le forze impegnate nella lotta alla delinquenza mafiosa.

La presentazione di un disegno di legge in materia concretizza altresì un preciso impegno assunto dal Governo all'atto della delineazione del programma e vuole essere una fertile occasione di confronto aperto ai vari contributi delle forze politiche e parlamentari.

Il provvedimento qui illustrato si propone essenzialmente di realizzare i seguenti obiettivi, che risultano tradotti negli articoli a fianco riportati:

- ridefinire il contenuto del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 629 del 1983, facendovi rientrare una più ampia potestà organizzativa riferita, oltre che agli uffici e servizi istituiti presso le Prefetture, anche agli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario nelle rispettive sedi, aderendo in questo modo anche ad una indicazione formulata dalla Commissione Antimafia nella passata legislatura (articolo 1, comma 1);

- ampliare i poteri dell'Alto commissario, integrando a tal fine lo stesso articolo 1, mediante una più puntuale definizione dei poteri di accesso e di accertamento anche nei confronti di società finanziarie, di società ed altri istituti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria e della raccolta del risparmio, al fine di vagliare la complessa rete degli enti nella quale spesso tendono ad occultarsi capitali di illecita provenienza (articolo 1, comma 2). Al medesimo fine vengono, altresì, previsti ulteriori poteri che consentono all'Alto commissario di attingere notizie anche tramite i responsabili di uffici ed enti pubblici, di istituti di credito pubblici e privati e delle stesse società di cui sopra attivando ispezioni da parte dei medesimi funzionari, ma facendo

salve in ogni caso le fondamentali garanzie di riservatezza dei cittadini. Nello stesso tempo vengono riconosciuti poteri di verifica sulle procedure amministrative e sull'esecuzione di appalti di opere e forniture, sulle concessioni di opere e servizi nonché sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari (articolo 1-bis);

- in relazione alle accertate ramificazioni internazionali del fenomeno mafioso, consentire all'Alto commissario di essere destinatario anche delle informazioni provenienti dal Servizio informazioni e sicurezza militare (SISMI) (articolo 1, comma 3);

- prevedere, in questo quadro di rafforzamento dell'istituto, che presso il centro elaborazione dati dipendente dal Dipartimento della pubblica sicurezza sia istituita una struttura specificamente destinata alla raccolta ed elaborazione dei dati sulla criminalità organizzata, da mettere a disposizione dell'Alto commissario e di tutte le Forze di polizia (articolo 1-quater);

- porre alle dirette dipendenze dell'Alto commissario un apposito nucleo di personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza, da impiegare nelle delicate e complesse attività di investigazione connesse alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso. In tal senso vengono dettate previsioni che assicurano uno stretto rapporto di dipendenza e collaborazione nei confronti dell'Alto commissario, il quale risponde del loro operato al Ministro dell'interno. L'Alto commissario ha altresì l'obbligo di fornire ogni elemento relativo a fatti di reato agli organi di polizia giudiziaria, avvalendosi anche della facoltà di ritardare, per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ufficio, il predetto adempimento, secondo le modalità previste dalla normativa vigente (articolo 1-ter);

- estendere all'Alto commissario una serie di poteri già previsti dalla normativa vigente per le autorità di pubblica sicurezza e per gli organi della magistratura. Di particolare rilievo sono le facoltà che gli consentono: a) di proporre l'applicazione di misure di prevenzione e di altri istituti assai penetranti (accertamenti patrimoniali su beni sospetti di illecita

provenienza, sequestro e confisca degli stessi); b) di convocare qualsiasi persona a norma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; c) di esercitare su delega del Ministro la facoltà di richiedere all'Autorità giudiziaria copie di atti processuali ed informazioni scritte sul loro contenuto ritenuti indispensabili per la prevenzione dei delitti previsti dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale; d) di visitare gli istituti penitenziari e colloquiare con detenuti e internati.

Contestualmente si prevede che, a sua volta, l'Autorità giudiziaria: a) trasmetta o autorizzi gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia di rapporti, di perizie nonché di ogni altra documentazione ritenuta utile; b) a richiesta dell'Alto commissario possa fornirgli informazioni su iniziative di polizia giudiziaria e possa autorizzarlo ad effettuare intercettazioni telefoniche preventive (articolo 1-quinquies);

- supportare, nelle Regioni più coinvolte (Sicilia, Calabria e Campania), l'azione di coordinamento dell'Alto commissario con il contributo di apposite conferenze interprovinciali con la partecipazione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, dei responsabili delle Forze di polizia, dei titolari degli uffici periferici dello Stato, delle rappresentanze elettive locali, nonché degli organi della magistratura interessati ai problemi di criminalità organizzata (articolo 1-sexies);

- prevedere, a fini di collaborazione istituzionale tra organi e amministrazioni dello Stato, degli enti locali e l'Alto commissario, che quest'ultimo possa comunicare, alle Amministrazioni ed organi competenti a rilasciare autorizzazioni e licenze, quegli elementi che consentano di valutare completamente i requisiti soggettivi dei richiedenti (articolo 1-septies);

- a fronte della complessità del fenomeno da combattere, fornire all'Alto commissario il supporto di qualificati consulenti capaci di analizzare i profili finanziari, socio-economici, storico-evolutivi e culturali (articolo 1-octies);

- infine, dotare l'Alto commissario di congrue e autonome disponibilità finanziarie utilizzabili nell'espletamento dell'attività di «intelligence» e per il migliore funzionamento degli uffici comunque posti alle sue dipendenze, al fine di contrastare forme di criminalità che invece possono fare affidamento su ingenti mezzi e cospicui patrimoni.

In considerazione del particolare contesto nel quale si sono innestati anche di recente avvenimenti tali da segnare un clima di generale attesa, nel sottolineare la necessità di interventi urgenti e concreti, il Governo confida che il Parlamento vorrà esaminare con la dovuta sollecitudine il provvedimento sottoposto al suo esame, allo scopo di consentire alle forze dell'ordine una più incisiva ed efficace azione nell'assolvimento dei compiti di difesa della società civile.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in argomento comporta nuove spese per garantire il funzionamento degli uffici affidati all'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso.

Gli uffici del suddetto Commissario saranno dislocati nelle seguenti città: Roma, Palermo, Napoli e Reggio Calabria.

Detti uffici oltre che di personale dovranno essere dotati di strutture ed attrezzature sofisticate anche ai fini della memorizzazione dei dati relativi ai crimini, alle situazioni patrimoniali dei privati e delle persone giuridiche oggetto di indagini, nonché per il coordinamento di notizie concernenti l'attività criminosa raccolte in campo nazionale ed internazionale.

Per l'organizzazione degli uffici e per l'esercizio dei suoi poteri, l'Alto commissario disporrà di personale assegnatogli dal Ministero dell'interno nonché di quello di altre pubbliche amministrazioni, di enti pubblici anche economici, di banche, di istituti di credito pubblici e privati eccetera, nonché di nuclei informativi.

Al suddetto personale, oltre che compensi retributivi, saranno corrisposte anche indennità accessorie quali straordinario, indennità di missione, rimborso spese di viaggio ed altre eventuali indennità.

Le spese di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Alto commissario saranno imputate ad un apposito capitolo di una istituenda rubrica nello stato di previsione del Ministero dell'interno avente la seguente denominazione: «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso», per il quale è prevista una dotazione annua di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

Per l'assolvimento dei suoi compiti l'Alto commissario potrà disporre di un fondo per le spese riservato, per le quali non dovrà essere reso il conto, che non potrà superare la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990, da iscriversi ad apposito capitolo della suddetta rubrica dello stato di previsione del Ministero dell'interno avente la seguente denominazione: «Spese riservate dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso».

Alla spesa complessiva di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Riforme del processo amministrativo» iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è sostituito dal seguente:

«Con proprio decreto, il Ministro dell'interno stabilisce modalità e limiti per l'esercizio della delega e detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate».

2. Il terzo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilità di avvalersi degli organi di polizia tributaria».

3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 è sostituito dal seguente:

«L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n.801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzio-

ni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, terzo comma, l'Alto commissario può richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle società fiduciarie e di ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonché ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile. È fatto obbligo ai predetti di corrispondere alle richieste dell'Alto commissario.

2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed è comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, terzo comma, l'Alto commissario può altresì richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonché sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali. Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.

4. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario

dispone che ne siano informate le autorità amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.

Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza è posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attività informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario è fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.

Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.

2. L'Alto commissario può accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, può accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalità e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Art. 1-*quinquies* - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario può proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; può altresì esercitare le altre facoltà attribuite dalla stessa legge alle autorità cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Alto commissario ha facoltà di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario può esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facoltà di cui all'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale.

4. L'Autorità giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; è altresì trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'Autorità giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa è coperta dal segreto di ufficio.

5. L'Autorità giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, può fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalità di tipo mafioso.

6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facoltà di visitare, senza autorizzazione, gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati.

7. Il Procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite può autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.

Art. 1-*sexies* - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, nelle Regioni Sicilia, Campania e Calabria, previe intese con i Prefetti delle provincie interessate ai problemi da trattare, può convocare, nelle sedi rispettivamente delle Prefetture di Palermo, Napoli e Reggio Calabria, apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'Ordine giudiziario d'intesa con il Procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonchè i rappresentanti degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 1-*septies* - 1. L'Alto commissario può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonchè di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.

Art. 1-*octies* - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno può conferire, con contratto di diritto privato,

ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.

2. Il compenso agli esperti è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 3.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennità di cui all'articolo 11-*bis* della citata legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.

3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.

Art. 4.

1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonché quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte

all'apposita rubrica denominata «Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso» da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione.

2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Riforma del processo amministrativo» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.